



COMUNE DI OFFIDA

Ordinanza N. 51 del 14/09/2020

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE FINO AL 20 SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020 “Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il D.L. 30/07/2020 n. 83 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020;

Considerato i casi di COVID 19 registrati sul territorio comunale negli ultimi giorni, che la situazione tenuta sotto controllo attivo e sotto monitoraggio continuo appare in fase di stabilizzazione che va verificata;

Fatto presente che si è in contatto ed aggiornamento costante e continuo con il SISP e con i locali medici di medicina generale;

Ritenuto opportuno, stante l'evolversi della situazione epidemiologica, verificare entro pochi giorni lo stabilizzarsi delle condizioni;

Evidenziato che con propria ordinanza n. 50 dell'11/09/2020, in via cautelativa, è stata disposta la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e che, a maggior ragione, si ritiene necessario, limitare le attività sportive;

Ritenuto quindi, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio ed in via cautelativa, di adottare misure volte a garantire la maggiore sicurezza possibile dei minori e degli adulti per la massima riduzione dei rischi di contagio da COVID – 19;

Valutato di intervenire in via eccezionale, stante la straordinarietà della situazione contingente che si sta verificando sul territorio comunale, e quindi limitare fino al 20/09/2020 le attività svolte in impianti pubblici dalle società sportive riconosciute dalle rispettive Federazioni ed entità promozione sportiva più

esposte a fattori di rischio così da consentire una verifica precauzionale dell'evolversi della situazione;

Valutato che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;

Richiamato l'art. 50 ed in particolare il comma 5 del d. lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, **AI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E ALLE SOCIETA' SPORTIVE RICONOSCIUTE DALLE RISPETTIVE FEDERAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, OPERANTI SUL TERRITORIO, IL DIVIETO FINO AL 20/09/2020 DI SVOLGERE ATTIVITA' SPORTIVA DI SQUADRA, DI QUALSIASI NATURA, NEGLI IMPIANTI PUBBLICI SPORTIVI.**

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune dalla data odierna
- Alle Società sportive che operano sul territorio
- ai Carabinieri – Stazione di Offida.

IL SINDACO
(Massa Luigi)

